



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

P.O.R. 2000 - 2006

Misura 4.19

RICOMPOSIZIONE FONDIARIA

ANNO 2006

BANDO

**PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
PER INTERVENTI DI RICOMPOSIZIONE FONDIARIA**

(allegato alla D.D.S Strutture e infrastrutture n. 500 del 12.06.2006)

Contenuto dell'intervento

Con la misura 4.19 vengono effettuati, per il tramite di Ismea in qualità di Organismo Nazionale Fondiario, interventi di ricomposizione fondiaria legati all'acquisto di terreni (acquisti e permuta) tramite lo strumento del leasing immobiliare diretto che permette all'imprenditore agricolo (utilizzatore) di acquisire un terreno tramite l'Amministrazione (concedente) in cambio di un rateo che sarà agevolato per effetto dell'aiuto pubblico, il quale agisce sulla riduzione degli interessi. Con il pagamento dell'ultima rata l'utilizzatore diviene proprietario dei terreni.

Art. 1

Riferimenti normativi

La Regione Sardegna adotta il presente bando in coerenza ed in attuazione di:

- Regolamento (CE) 1260/99 relativo alla riforma del Fondi Strutturali
- Regolamenti (CE) 1257/99 e 445/02 recanti disposizioni relative al FEOGA

- Regolamenti (CE) 1685/00 e 1145/03 relativo alle spese ammissibili al cofinanziamento dei Fondi Strutturali;
- Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) Regioni Obiettivo 1 2000-2006 approvato dalla Commissione Europea;
- Programma Operativo della Regione Sardegna 2000-2006 ;
- Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006;
- Decisione SG(2001)D/288933 del 5.6.2001 Aiuto di stato n. N.110/2001;
- Convenzione stipulata tra la Regione Sardegna e l'Ismea in data 27/09/2003, attraverso la quale la Regione si avvale dell'Organismo Fondiario Nazionale (Ismea) e Piano Regionale di Riordino Fondiario;

Art. 2

Soggetti beneficiari

I destinatari dell'intervento sono i soggetti, in forma singola o associata, iscritti nelle relative gestioni previdenziali ed appartenenti alle seguenti categorie:

- a) giovani imprenditrici/imprenditori, singoli e associati, che non hanno ancora compiuto 40 anni, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (D.lgs. n. 99/2004 e successive modifiche) o di coltivatore diretto, iscritti nei relativi Enti Previdenziali;
- b) giovani in forma singola o associata che non hanno ancora compiuto 40 anni, che intendono esercitare attività agricola, a condizione che acquisiscano entro 12 mesi dall'assegnazione o ampliamento la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto e dimostrino l'avvenuta iscrizione nei relativi Enti Previdenziali;
- c) giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto 40 anni, che siano subentrati per successione alla titolarità di aziende a seguito della liquidazione agli altri aventi diritto delle relative quote, ai sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n° 203;
- d) imprenditori agricoli professionale (D.lgs. n. 99/2004 e successive modifiche), coltivatori diretti, affittuari e lavoratori manuali della terra fino a 50 anni non compiuti.

Le società agricole, possono considerarsi soggetti beneficiari qualora almeno il 50% dei soci non abbia compiuto i 50 anni.

In relazione al grado di parentela tra venditori ed acquirente non saranno ammesse istanze riguardanti:

1. gli interventi di compravendita tra genitori e figli e tra coniugi;
2. gli interventi tra affini entro il 1° grado (suocero/a – genero/nuora), ad eccezione dei casi in cui l'acquirente (genero/nuora) risulta in regime patrimoniale di separazione dei beni da oltre 2 anni dalla data di pubblicazione del bando e che il coniuge svolga attività autonoma;

Le condizioni di cui ai punti precedenti vengono applicate anche nel caso di richiesta di acquisto e di offerta di vendita effettuate da società i cui soci o parte di essi abbiano tra loro il grado di parentela indicato nei 2 punti che precedono.

Art. 3

Requisiti di accesso

L'accesso agli incentivi previsti dalla presente misura è concesso ai soggetti beneficiari di cui al precedente art. 2 che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, dimostrino i seguenti requisiti.

3.1 Redditività

Il requisito della redditività viene accertato mediante la determinazione del Reddito Lordo Standard (RLS) aziendale, espresso in Unità di Dimensione Economica (UDE), e calcolato attraverso l'applicazione dei coefficienti unitari di RLS all'ordinamento produttivo ordinario dell'azienda. I RLS applicabili alle differenti produzioni agricole e zootecniche sono valori medi espressi in ECU/Euro rappresentativi del periodo di riferimento triennale 1995, 1996, 1997, trasmessi nel mese di settembre 2000 da INEA a EUROSTAT, ISTAT e MiPAF. Essi sono calcolati come differenza tra il valore della produzione lorda della coltura o del capo bestiame e quello di alcuni costi specifici, comprendenti gli oneri per l'acquisto di sementi, piantine, fertilizzanti, antiparassitari, mangimi, foraggi, spese per l'irrigazione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti, il riscaldamento delle serre, l'assicurazione sulle produzioni; non si considerano quindi le spese di manodopera e per le macchine.

In generale, il RLS aziendale è pari alla sommatoria dei prodotti tra:

per le produzioni vegetali: RLS per Ha di superficie coltivata e le rispettive superfici interessate dalle colture praticate in azienda;

per le produzioni animali: RLS per capo allevato e numero di capi per specie allevati in azienda. Le aziende che praticano colture o che allevano specie di animali per le quali manca il corrispettivo valore del RLS ad ettaro o a capo, dovranno calcolare il relativo valore con le modalità sopra specificate.

Nelle aziende miste, la superficie agricola utilizzabile (SAU) non destinata all'alimentazione del bestiame allevato in azienda, verrà presa in considerazione in termini di superficie coltivata.

Il coefficiente di evoluzione agro – economica da utilizzare per la definizione dell'unità di dimensione europea è pari a 1,2 (Decisione 90/36/CEE) e pertanto ad ogni UDE corrispondono 1.200 ECU/EURO di RLS. I coefficienti di RLS unitari da applicare alle produzioni aziendali, nonché le modalità di calcolo dei RLS e delle dimensioni economiche aziendali, sono indicati nell'allegato n. 1

Il requisito minimo di redditività, necessario per l'accesso agli aiuti si considera rispettato se, attraverso la suddetta procedura, la dimensione economica aziendale non risulta inferiore a 5 UDE, pari a 6.000 ECU/EURO di RLS aziendale e se l'azienda non è sottoposta al momento della domanda ad atti giudiziari esecutivi. Quale norma generale, i suddetti requisiti devono essere posseduti dall'azienda al momento della presentazione della domanda di aiuto.

3.2 Rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente e di igiene, salubrità e benessere degli animali

I requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali sono soddisfatti quando risultano rispettati gli obblighi e le prescrizioni previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, di cui all'allegato n° 2.

Il conseguimento dei requisiti e la presenza delle condizioni che consentono il rispetto della normativa di riferimento deve essere espressamente dichiarato dai soggetti richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme minime in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, il sostegno agli investimenti può essere concesso a questo fine. In tali casi gli agricoltori possono beneficiare di una proroga per conformarsi alle norme minime sopraggiunte ove un tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici inerenti all'osservanza delle stesse. L'agricoltore ottempera alle pertinenti norme entro la fine del periodo di investimento e comunque non oltre 36 mesi a partire dalla data in cui la norma diventa obbligatoria per l'agricoltore.

3.3 Conoscenze e competenze professionali

Sono considerati in possesso dei requisiti in ordine alle conoscenze e competenze professionali gli esercenti l'attività agricola iscritti nel registro delle imprese previsto dall'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, per i quali si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- siano in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterinaria o in scienze delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari, ovvero di

diploma universitario per le medesime aree professionali, ovvero di diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario;

- siano in possesso di un attestato in seguito alla frequenza a corsi di formazione professionale in agricoltura, della durata di almeno 150 ore, organizzati in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali;
- abbiano esercitato, per almeno un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda, l'attività agricola come titolari di azienda agricola, o come coadiuvanti agricoli familiari o come lavoratori agricoli. L'esercizio dell'attività agricola dovrà risultare dalla certificazione rilasciata dalla C.C.I.A.A. per i titolari di azienda agricola o dalla certificazione rilasciata dall'I.N.P.S. per i coadiuvanti agricoli familiari e per i lavoratori agricoli;
- per le persone giuridiche il requisito relativo all'adeguata conoscenza e competenza professionale deve essere posseduto dal soggetto che ha la "responsabilità tecnica" dell'impresa.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere soddisfatti alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando.

3.4 Investimenti realizzati da giovani agricoltori.

Per gli investimenti realizzati da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento, allo scopo di agevolare l'avvio dell'attività o l'adattamento strutturale dell'azienda, viene fissato un termine non superiore a 5 anni a decorrere dall'insediamento per il conseguimento dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3.

Il requisito di giovane agricoltore e/o di imprenditrice è attribuibile anche alle cooperative, alle società di persone ed alle società in accomandita semplice ove il requisito sia posseduto da almeno 2/3 dei soci e dei soci accomandatari

3.5 Comparti di intervento

In relazione ai riferimenti normativi di cui all'art. 1 saranno ammessi a finanziamento gli investimenti fondiari che rientrano nei seguenti comparti produttivi :

1. orticoltura (colture di pieno campo e protette)
2. frutticoltura
3. olivicoltura
4. viticoltura
5. cerealicoltura
6. zootecnia (comprensiva di foraggicoltura)
7. piante aromatico-officinali

3.6 Caratteristiche dei terreni offerti in vendita

Non sono ammissibili all'istruttoria le iniziative che prevedono l'offerta di quote indivise di proprietà, ad eccezione dei casi che prevedono l'acquisizione delle quote offerte dai coeredi. In tal caso la proposta deve essere corredata da un progetto di divisione di massima del fondo, con l'individuazione delle quote attribuite ai singoli eredi e quindi di quelle oggetto della richiesta di intervento (l'atto di divisione dovrà essere perfezionato prima dell'assegnazione).

Inoltre non sono ritenuti ammissibili gli interventi che hanno per oggetto terreni già acquistati dall'Ismea, a meno che siano trascorsi almeno quindici anni dalla data del primo intervento, corrispondenti al periodo vincolativo quindicennale previsto dall'articolo 11 della legge 817/71 e successive modificazioni, e che al momento della nuova domanda risulti effettuato il riscatto anticipato e la cancellazione del riservato dominio.

Altri casi di esclusione dall'intervento sono le iniziative nelle quali:

- i terreni offerti in vendita ad Ismea provengano da donazione effettuata da meno di due anni dalla data di presentazione della richiesta d'intervento;
- sui terreni offerti in vendita ad Ismea risulta trascritto un pignoramento immobiliare.

Nel caso in cui i terreni offerti siano caratterizzati da una eccessiva frammentazione e gli appezzamenti risultino distanti tra loro, tanto da compromettere l'efficienza strutturale dell'azienda, le iniziative non potranno essere ammesse al finanziamento, in particolare quando i singoli corpi fondiari non rispettano i requisiti minimi in materia di redditività.

Il requisito minimo di redditività, riferito ai terreni in acquisto, necessario per l'accesso agli aiuti si considera rispettato se, attraverso la procedura descritta nel punto 3.1, la dimensione economica aziendale non risulta inferiore a 5 UDE, pari a 6.000 ECU/EURO di RLS aziendale.

Eventuali fabbricati ricadenti sui terreni offerti in vendita e non ancora accatastati, dovranno essere regolarizzati prima della stipula dell'atto di acquisto da parte dell'Ismea.

Per i terreni con qualità di coltura effettiva diversa da quella catastale dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al bando la richiesta di variazione colturale presentata all'UTE competente.

Eventuali iscrizioni pregiudizievoli presenti sui terreni offerti (ipoteche, vincoli, ecc.) dovranno essere indicate nella offerta di vendita e cancellate prima della stipula dell'atto di acquisto da parte dell'Ismea.

Art. 4

Modalità operative di intervento

Gli interventi di ricomposizione fondiaria vengono attuati per il tramite dell'Organismo Nazionale Fondiario (Ismea), attraverso lo strumento del leasing immobiliare diretto.

L'intervento si concretizza con il pagamento rateale del prezzo di vendita dei terreni, ad un tasso di interesse agevolato e con riserva della proprietà a favore dell'Ismea. Il richiedente acquista la proprietà da Ismea con il pagamento dell'ultima rata.

Il periodo di ammortamento è stabilito in massimo 30 anni.

Art. 5

Vincoli ed obblighi

Il beneficiario della misura, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, è tenuto al rispetto dei seguenti vincoli:

- non è consentito il riscatto anticipato della proprietà fondiaria prima che siano trascorsi 5 anni dalla data dell'atto di assegnazione;
- la destinazione d'uso del terreno non può essere modificata per un periodo di almeno 5 anni e comunque per tutta la durata dell'ammortamento;
- la conduzione diretta quinquennale da parte del beneficiario;
- l'indivisibilità quindicennale del fondo in acquisto e comunque per tutta la durata dell'ammortamento.

Inoltre, è fatto obbligo al beneficiario di tenere la contabilità aziendale, di tipo semplificato, per almeno 10 anni dall'insediamento sul fondo. Si considera contabilità del tipo semplificato:

- la tenuta dei libri delle entrate-spese, con documenti giustificativi;
- l'elaborazione di un bilancio annuale concernente lo stato dell'attivo e del passivo dell'azienda.

Art. 6

Spese ammissibili

Per le finalità del presente Bando, le spese ammissibili sono le seguenti:

- A) i costi legali, amministrativi e tecnici per l'acquisto di terreni;
- B) l'acquisto e l'assegnazione di terreni per la formazione, l'ampliamento e/o l'accorpamento di efficienti imprese agricole.

Art. 7

Livelli di aiuto

Ai beneficiari del presente Bando è concesso un aiuto al massimo:

- A) del 100% dell'importo dei costi legali, amministrativi e tecnici legati alla transazione per lo scambio di particelle (permutate migliorative) e per l'acquisto di terreni;
- B) del 40% nelle aree svantaggiate (come stabilito in base alla Dir n. 268/75) e del 30% nelle altre aree, in termini di abbattimento del costo degli interessi, per l'acquisto dei terreni attraverso lo strumento del leasing immobiliare diretto; pertanto il tasso di interesse a carico dei beneficiari sarà pari al 2% per le stipule effettuate nel corso del 2006, mentre per le stipule effettuate negli anni successivi, il tasso di interesse verrà stabilito in base al livello soglia indicata dalla Commissione UE in termini di tasso di riferimento.

Art. 8

Limiti di spesa massima ammissibili

Il tetto di spesa ammissibile per gli investimenti fondiari ai fini della concessione del contributo non può superare 750.000 euro per azienda singola.

Per le forme associate, il massimale può essere aumentato di 250.000 Euro per socio occupato a tempo pieno nell'azienda, fino ad un massimo di 2.000.000,00 di Euro. Tale estensione non si applica per le forme societarie unipersonali.

Art. 9

Presentazione della domanda di partecipazione al bando

La domanda per beneficiare dell'aiuto previsto dal bando, pena l'esclusione, dovrà essere redatta:

- conformemente al modello di cui all'allegato n. 3 (in caso di persona fisica) o 3 bis (in caso di persona giuridica) del presente bando;
- in forma cartacea e sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'impresa che richiede

le agevolazioni con allegata copia del documento di riconoscimento.

La domanda dovrà pervenire a mezzo raccomandata A/R oppure postacelere A/R mediante servizio reso dalle Poste Italiane o recapitata a mano entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31.10.2006 al Servizio Strutture e Infrastrutture dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna.

La domanda risulterà regolarmente presentata solo se trasmessa in busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura:

“P.O.R. Sardegna 2000-2006 - MISURA 4.19 – Bando per la Ricomposizione fondiaria.

Regione Autonoma Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

Servizio Strutture ed Infrastrutture

Via Pessagno, n. 4 - 09126- Cagliari.”

All'interno di ogni busta indirizzata alla Regione, pena l'esclusione, dovrà essere contenuta la documentazione inerente una sola domanda relativa ad un unico beneficiario e dovrà essere corredata della documentazione elencata al successivo articolo 10.

L'inosservanza delle modalità e dei termini d'inoltro che precedono, determinerà la non ricevibilità dell'istanza.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione.

Le domande saranno successivamente inoltrate all'Organismo Fondiario Nazionale (Ismea) a cura del Servizio sopraindicato per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Art. 10

Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione al bando

In base alla tipologia del richiedente, l'istanza di partecipazione al bando deve essere corredata, pena l'esclusione, dei seguenti atti e documenti:

Impresa singola

1. offerta di vendita dei terreni (per ogni singola ditta venditrice) redatta in forma cartacea in conformità al modello allegato n. 4, con allegata copia del documento di riconoscimento dei venditori;

2. certificati o visure catastali e copia degli atti di proprietà dei terreni offerti in vendita;
3. certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti tutti i terreni offerti, identificati con i relativi mappali;
4. certificazione attestante l'eventuale diritto di prelievo ed uso di acqua irrigua e, in caso di pozzi, la relativa prova di portata;
5. corografia (scala 1:25.000), con individuazione dei terreni offerti in vendita e di quelli eventualmente preposseduti e/o precondotti;
6. estratto di mappa e planimetria d'insieme dei terreni offerti in vendita e di quelli eventualmente preposseduti e/o precondotti dal richiedente, con evidenziati i terreni preposseduti e/o precondotti e quelli oggetto di acquisto, le opere esistenti, le colture, i fabbricati, le tare, le strade, i pozzi, gli invasi, gli impianti fissi per l'adduzione e distribuzione dell'acqua, le servitù (pali elettrici, acquedotti, ecc.) e quant'altro necessario per meglio evidenziare la tipologia e la consistenza delle immobilizzazioni;
7. pianta dei fabbricati offerti in vendita;
8. descrizione della struttura fondiaria dei terreni in acquisto, come da modello allegato 5;
9. piano di utilizzo della base fondiaria su supporto cartaceo, come da modello allegato 6;

Per casi specifici l'Ismea, si riserva la possibilità di richiedere ulteriore documentazione tecnica tra quella di seguito indicata:

- quote e diritti di produzione;
- copia degli atti di proprietà dei terreni preposseduti;
- copia contratto di affitto e/o di altro tipo di conduzione dei terreni precondotti;

Società agricole

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società agricola, fermo restando i documenti e gli atti di cui ai punti precedenti, dovrà altresì essere allegata la seguente documentazione:

1. statuto, atto costitutivo e certificato di iscrizione della società al registro prefettizio dell'impresa;
2. delibera adottata dal competente organo sociale, con la quale si autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda di partecipazione al bando della Misura 4.19;

3. catastino soci, firmato dal legale rappresentante, con l'indicazione della situazione dei singoli soci in relazione alla qualifica professionale, al grado di parentela con il venditore, al proprio stato civile e patrimoniale, alla composizione del proprio nucleo familiare, ai terreni preposseduti e/o precondotti, alle giornate lavorative impegnate nella conduzione di tali terreni e della previsione di quelle da impegnare per i terreni richiesti;
4. copia dei bilanci della società richiedente relativi agli ultimi 2 esercizi contabili.

Art. 11

Criteri di valutazione delle istanze

La valutazione delle istanze e la formazione della graduatoria delle iniziative ammissibili, verificati i requisiti di accesso, avverrà secondo i criteri stabiliti dal complemento di Programmazione e dalla Delibera della Giunta Regionale n. 58/1 del 12.12.2005 che prevedono rispettivamente i seguenti criteri di selezione e punteggi:

1. Requisiti soggettivi del richiedente:

- Possesso del requisito di giovane agricoltore, punti 5
- Possesso requisito di "imprenditrice", punti 2
- Adesione ad una Organizzazione di Produttori, punti 5

2. validità dell'iniziativa:

- progetto inseriti nei PIT approvati con specifici Decreti del Presidente della Giunta Regionale, punti 2
- localizzazione in zona montana o svantaggiata, punti 3
- riduzione della polverizzazione, intesa come riduzione dei soggetti giuridici che sono intestatari del fondo:
 - acquisto da un soggetto venditore, punti 1
 - acquisto da due o più soggetti venditori, punti 3
- riduzione della frammentazione, intesa come riduzione dei corpi aziendali a seguito di ampliamento:
 - azienda formata da un unico corpo, punti 5

- azienda formata da più corpi, punti 1

In caso di parità di punteggio, si darà priorità alla domanda presentata dal richiedente con minore età anagrafica (in caso di imprese associate l'età presa a riferimento sarà determinata come media dell'età dei soci).

Art. 12

Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande comprende le seguenti fasi:

1. istruttoria preliminare

- si procederà alla valutazione delle domande pervenute, sulla base di quanto stabilito dagli articoli 9 e 10 del presente bando, nonché alla verifica della completezza formale e documentale delle domande pervenute;
- le domande incomplete o irregolari saranno escluse e ne verrà data comunicazione agli interessati.
- le domande che supereranno l'istruttoria preliminare saranno sottoposte alla successiva fase di istruttoria tecnica;

2. istruttoria tecnica

- verifica, a cura della Commissione Tecnica costituita da n. 1 tecnico dell'Ismea e n. 1 rappresentante della Regione Sardegna, dello stato dei luoghi e delle dichiarazioni presentate nella domanda; a seguito del sopralluogo tecnico verrà redatta apposita stima del valore del fondo richiesto e sarà attribuito il punteggio, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 11;

3. formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria;

- a conclusione dell'istruttoria tecnica, dopo avere stilato la graduatoria inerente le istanze ritenute ammissibili e l'elenco delle istanze ritenute non ammissibili, l'Ismea provvederà a trasmettere tali elenchi alla Regione;
- la Regione provvederà ad approvare la graduatoria con specifico provvedimento del Responsabile regionale della Misura;
- successivamente si provvederà alla pubblicazione nel BURAS Sardegna della graduatoria inerente le istanze ritenute ammissibili; sarà inoltre allegato l'elenco dei documenti e degli atti necessari alla

stipula degli atti di acquisto ed assegnazione;

4. istruttoria contrattuale e stipula degli atti di acquisto ed assegnazione

- invio da parte dei richiedenti ritenuti ammissibili al finanziamento, dei documenti e degli atti necessari alla stipula degli atti di acquisto ed assegnazione;
- istruttoria contrattuale e stipula degli atti.

ART.13

In relazione al carico di lavoro saranno costituite una o più Commissioni Tecniche composte da un tecnico Ismea e da un rappresentante dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale in cui l'attività sarà articolata in due distinti momenti operativi.

In un primo momento si procederà al sopralluogo del fondo ad opera del Tecnico Ismea e in un secondo momento alla verifica amministrativa delle risultanze in virtù del sopralluogo ad opera del rappresentante dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale con conseguente stesura congiunta del verbale con cui verrà quantificato il valore del fondo e attribuito il punteggio di cui all'art.11 del presente Bando.

I componenti delle singole commissioni verranno individuati di volta in volta con lettera di incarico ad opera del Direttore del Servizio Strutture e Infrastrutture.

Art. 14

Risorse disponibili

La delibera della Giunta Regionale n.58/1 del 12.12.2005 ha stabilito in €50.807.007,21 l'ammontare delle risorse da mettere a bando per l'attuazione della misura.

Le disponibilità assegnate al presente bando sono determinate dalla differenza tra le somme impegnate con determinazione del Direttore del Servizio Strutture e Infrastrutture dell'Assessorato dell'Agricoltura n.1259 del 16.12.2005 e le somme utilizzate con il precedente Bando approvato con determinazione del Direttore del Servizio Strutture e Infrastrutture dell'Assessorato dell'Agricoltura n.1258 del 16.05.2005 e pubblicato sul BURAS n. 20 del 17.01.2006.

Art. 15

Coloro che hanno presentato all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le domande relative al "*Bando per la presentazione delle domande di contributo per interventi di ricomposizione fondiaria – P.O.R. 2000-2006 – Misura 4.19 – Ricomposizione Fondiaria anno 2005-2006*" approvato con

determinazione del Direttore del Servizio Strutture e Infrastrutture dell'Assessorato dell'Agricoltura n.1258 del 16.12.2005 e pubblicato sul BURAS n. 20 del 17.01.2006 non rispettando le modalità e i termini del suddetto Bando potranno, con apposito modulo, reiterare l'istanza entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando senza la necessità di dover ripresentare la stessa documentazione.

Art. 16

Controlli in corso di esecuzione, Sanzioni, Revoca del contributo

La Regione si riserva la facoltà di disporre controlli ed ispezioni su tutte le istanze che hanno beneficiato degli aiuti, al fine di verificare il rispetto dei vincoli e degli obblighi assunti.

L'Amministrazione regionale provvederà alla revoca del contributo nel caso in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto a quanto esposto negli articoli precedenti.

In caso di revoca totale o parziale del contributo concesso, si procede al recupero dell'eventuale quota erogata e non dovuta, rivalutandola secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo e maggiorando tale somma degli interessi legali.

I beneficiari sono tenuti a consentire i controlli e le ispezioni disposti dall' Amministrazione Regionale ed a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant'altro necessario.